

al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, s.m.i. e relative norme correlate;

- **non si trova** in alcuna delle condizioni di assenza di incapacità a contrarre o ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge attualmente vigenti in materia;
- **non concorre** alla gara (sia singolarmente che associati in ATI) in contemporanea con altre imprese con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento (art. 2359 c.c.);
- **non concorre** in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con imprese non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in ATI;
- **non si trova** in "collegamento sostanziale" (per partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque " sostanzialmente collegate" a partecipanti alla gara;
- **ha preso visione** dei luoghi/ambienti informatici interessati dal servizio in parola, nonché del documento di valutazione dei rischi;
- **accetta** tutte le condizioni previste nella lettera n. 125/111-11 di protocollo, in data 15.12.2020, del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" - Servizio Amministrativo, ivi compresi gli allegati, le norme richiamate e in particolare il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236;
- **esprime**, ai sensi del D.lgs. 196/03, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato e dell'eventuale aggiudicazione;
- **accetta** l'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il relativo inadempimento a tale obbligo darà luogo alla risoluzione espressa dell'atto negoziale stesso, ai sensi dell'art. 1465 c.c., nel caso in cui nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'atto negoziale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (integrazione ex Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2016/2018 - all. C al protocollo d'intesa M.I. - ANAC);
- **è consapevole** che la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qual volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale (integrazione ex Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2015/2017 - all. C al protocollo di intesa M.I. - ANAC).

Si rilascia la presente dichiarazione come richiesto con lettera n. 125/111-11 di protocollo, in data 15.12.2020, del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise".

.....
(località)

.....
(data)

.....
(timbro e firma)

(*) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

DICHIARA INOLTRE CHE:

- applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge del 12.03.1999 n. 68, successive integrazioni, modificazioni e relative norme correlate);
- la propria offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile, per cui la ditta si impegna ad effettuare regolarmente l'appalto relativo alla presente indagine di mercato in caso di aggiudicazione/ affidamento;
- ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- ha preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che influiranno sulla concreta esecuzione della fornitura del servizio, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l'offerta economica medesima. A tal fine dichiara di aver valutato gli oneri connessi, per quanto d'interesse, all'attuazione della sicurezza (D.lgs. n. 242 del 19/03/1996, n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e relative norme correlate) nonché di aver adempiuto correttamente, all'interno della propria struttura, agli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda il rispetto delle regole contro gli infortuni sul lavoro;
- è in regola con le norme che disciplinano "l'emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni" di cui al D.M. 11.02.2003 e ss.mm.ii. e relative norme correlate;
- si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- non ha alcuna pendenza con i competenti organismi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del Lavoro e che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive ed assicurative:

Fax	Tel.	Matricola azienda	

Fax	Tel.	P.A.T.	

- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione nei propri confronti, ai sensi della vigente normativa antimafia, previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti di (tale dichiarazione deve essere resa anche per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.):

- non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui

- false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore amministrativo cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a Prov.
residente a Prov.
in via/piazza n.
nella sua qualità di
dell'Impresa
corrente in Prov.
via/piazza n.
Tel. Fax
email p.e.c. (posta elettronica certificata)
iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
numero di iscrizione: in data
denominazione dell'Impresa:
forma giuridica:
sede legale in Prov.
via/piazza n.
sedi secondarie o unità locali:
. in via n.
. in via n.
. in via n.
oggetto sociale:
attività esercitata:
.....
organi sociali in carica (con i relativi poteri da statuto o patti sociali):
.
.
.

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni a mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del DPR 445/2000),

DICHIARA

che l'Impresa e tutti i soggetti indicati nell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione alla gara del medesimo art. 80, che di seguito si riporta:

"Art. 80 - Motivi di esclusione"

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;